



REPUBBLICA ITALIANA – REGIONE SICILIANA

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE

“M. Rapisardi”

Liceo Classico - Paternò

Liceo Artistico - Architettura e Ambiente - Paternò

Liceo Scienze Umane ed Economico Sociale - Santa Maria di Licodia

Via degli Studi 1, 95047 - PATERNÒ (CT) – tel.: 095/6136650

Cod. Min. CTIS01200Q – Cod. Fiscale 80012510873

ctis01200q@istruzione.it - www.istitutorapisardi.edu.it - ctis01200q@pec.istruzione.it



REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Sommario

PREMESSA	4
PARTE 1^ - ENTRATA ED USCITA DEGLI ALUNNI.....	4
Art. 1 - Ingresso alunni.....	4
Art. 2 - Ingresso altri soggetti	5
Art. 3 - Uscite anticipate e permessi	5
Art. 4 - Uscite momentanee dall'aula	6
Art. 5 - Sospensione delle lezioni e riduzione di orario	6
Art. 6 - Intervallo.....	6
Art. 7 - Utilizzo delle macchinette distributrici	7
Art. 8 - Ora di lezione, cambio dell'ora e fine delle lezioni.....	7
PARTE 2^ - ASSENZE, RITARDI E GIUSTIFICAZIONI.....	7
Art. 9 - Assenze e ritardi	7
Art. 10 - Giustificazioni	7
Art. 11 - Indisposizione degli alunni.....	7
PARTE 3^ - VITA SCOLASTICA.....	8
Art. 12 - Conteggio degli alunni.....	8
Art. 13 - Rapporti con il personale scolastico	8
Art. 14 - Servizio biblioteca scolastica	8
Art. 15 - Servizio libri in comodato d'uso	8
Art. 16 - Monitoraggio note, assenze, ritardi	8
Art. 17 - Esoneri.....	8
Art. 18 - Utilizzo spazi esterni	9

Art. 19 - Utilizzo di palestre e spazi adibiti ad attività sportive.....	9
Art. 20 - Utilizzo dei laboratori e dell'Aula multisensoriale	9
Art. 21 - Servizi e tutela sull'utilizzo della rete	9
Art. 22 - Oggetti personali degli alunni	9
Art. 23 - Uso del cellulare e dei tablet	10
Art. 24 - Risarcimento danni	10
Art. 25 - Divieto di fumo.....	10
Art. 26 - Visite e viaggi di istruzione	10
Art. 27 - Borse di studio	10
PARTE 4^ - REGOLAMENTO DISCIPLINARE D'ISTITUTO	11
Art. 28 - Diritti degli studenti.....	11
Art. 29 - Doveri degli studenti	11
Art. 30 - Principi generali.....	11
Art. 31 - Comportamenti sanzionabili.....	12
Art. 32 - Comportamenti di particolare gravità.....	12
Art. 33 - Interventi disciplinari.....	13
Art. 34 – Sanzioni e provvedimenti disciplinari	13
Art. 35 - Organi competenti per l'irrogazione delle sanzioni	14
Art. 36 - Impugnazioni e Organo di Garanzia.....	14
PARTE 5^ - FUNZIONE DOCENTE	15
Art. 37 – Doveri	15
Art. 38 – Valutazione	15
Art. 39 – Adempimenti intermedi per la valutazione degli alunni.....	16
Art. 40 – Criteri generali per lo svolgimento degli scrutini	16
Art. 41 – Criteri da adottare per il passaggio alla classe successiva	16
Art. 42 – Criteri da adottare per i casi di sospensione del giudizio	17
Art. 43 – Criteri da adottare per i casi di non promozione.....	17
Art. 44 – Valutazione del comportamento	18
Art. 45 – Ammissione all'esame di Stato.....	19
PARTE 6^ - REGOLAMENTO ORGANI COLLEGIALI	20
Art. 46 - Disposizioni Generali sugli Organi Collegiali	20
Art. 47 - Consiglio di Classe	21
Art. 48 - Dipartimenti Disciplinari.....	21
Art. 49 - Collegio dei Docenti.....	21
Art. 50 - Consiglio d'Istituto.....	21
Art. 51 - Giunta Esecutiva.....	22

Art. 52 - Comitato di Valutazione	22
Art. 53 - Comitato Studentesco	22
Art. 54 - Assemblee degli Studenti	23
Art. 55 - Assemblea dei Genitori	23
Art. 56 - Validità delle votazioni.....	23
Art. 57 - Riunioni degli organi collegiali, delle commissioni, del Comitato di Valutazione e dei gruppi di lavoro con modalità telematica.....	24
PARTE 7^ - NORME FINALI	25
Art. 58 – Orario di lavoro personale ATA	25
Art. 59 – Norme di attuazione.....	25
ALLEGATI.....	25

PREMESSA

Il presente Regolamento si ispira ai principi dello “Statuto delle Studentesse e degli Studenti” (D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 e D.P.R. 21 novembre 2007 n.235), del Regolamento dell’Autonomia Scolastica (D.P.R. 8 marzo 1999 n.275/1999), del D.P.R. 10 ottobre n. 567/1996 e successive modifiche, del D.M. 16/2007 e delle vigenti Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e Cyberbullismo, della Disposizione Ministeriale Prot. n. 3392 del 16 giugno 2025 ed è in linea con quanto previsto dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto.

È stato redatto con la collaborazione di tutte le componenti della comunità scolastica (studenti, genitori, personale ATA e docenti), impegnate a garantire il rispetto delle libertà costituzionali.

Il seguente regolamento ha lo scopo di disciplinare le attività e le relazioni professionali ed umane all’interno della comunità scolastica dell’Istituto Superiore Statale “Mario Rapisardi”, di permettere la realizzazione di rapporti, collaborazioni e stili di vita nel rispetto dei compiti, dei diritti, dei doveri e delle prerogative di tutti coloro che operano all’interno e per l’Istituto. Ognuno per le proprie competenze dovrà rapportarsi in modo civile ed adeguato nel rispetto dei luoghi e del proprio ruolo con la Dirigenza, i Docenti e il personale ATA, ai fini della crescita culturale, sociale ed umana degli alunni.

La Mission della scuola è quella di promuovere la crescita personale e garantire il diritto allo studio, fondandosi sui principi della Costituzione repubblicana. Si impegna a essere democratica, laica, pluralista e aperta all’innovazione didattica, rispettando la libertà di insegnamento e le esigenze degli studenti. Accoglie i contributi di tutta la Comunità scolastica e può considerare proposte da associazioni esterne. Sono vietati atti di intimidazione, intolleranza, violenza e discriminazione che ostacolano la libera espressione e partecipazione. La scuola è un luogo dove l’apprendimento, l’acquisizione di conoscenze e lo sviluppo del pensiero critico sono garantiti dal “patto formativo”, finalizzato a migliorare la qualità, la trasparenza, la flessibilità, la collegialità e la partecipazione attiva, come definito nel Piano dell’Offerta Formativa.

Pertanto le regole di comportamento indicate in questo regolamento servono a garantire il rispetto reciproco, la cura per l’ambiente scolastico e la serenità necessaria allo svolgimento dell’attività didattica. Solo a queste condizioni la scuola può assolvere al compito di trasmettere alle nuove generazioni il patrimonio culturale che ci accomuna.

Il presente regolamento sarà reso noto, oltre che ai soggetti che operano all’interno dell’Istituto, anche a tutti i genitori degli alunni iscritti.

Inoltre, tutti devono impegnarsi a rispettare il presente Regolamento, adottato dal Consiglio d’Istituto in conformità alle vigenti disposizioni normative.

PARTE 1^a - ENTRATA ED USCITA DEGLI ALUNNI

Art. 1 - Ingresso alunni

1. Gli alunni sono tenuti ad arrivare a scuola con puntualità. Le lezioni hanno inizio alle ore 8:00 nel plesso di Paternò e alle ore 7:55 nel plesso di Santa Maria di Licodia e i docenti in servizio la prima ora, presenti in classe cinque minuti prima del suono della campana, attendono in aula l’ingresso degli alunni.
2. Gli studenti sono affidati al personale della scuola dal momento dell’entrata nell’edificio fino all’uscita dallo stesso.
3. Non sono consentiti ingressi alla seconda ora o uscite anticipate tranne nei casi di comprovate esigenze. In tali casi, lo studente dovrà essere accompagnato o prelevato dal genitore o da colui che esercita la responsabilità genitoriale. Ciò vale anche per gli studenti che hanno raggiunto la maggiore età.

4. Sono consentiti per ogni quadrimestre 4 ritardi brevi. Sarà consentito per gli studenti della sede di Santa Maria di Licodia l'ingresso fino alle ore 8.05, mentre sarà consentito l'ingresso fino alle ore 8.10 per gli studenti della sede di Paternò. Tali ritardi dovranno essere annotati sul registro elettronico e giustificati entro e non oltre il giorno successivo dal genitore o da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. Tale giustificazione dovrà essere effettuata anche per gli studenti maggiorenni. I ritardi successivi comporteranno l'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - quinto ritardo breve - nota generica e comunicazione al genitore o a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale da parte del Coordinatore di classe;
 - ritardi successivi al quinto - nota disciplinare e divieto di partecipazione ai viaggi di istruzione e alle uscite didattiche.
5. I ritardi brevi, unitamente agli eventuali ingressi posticipati ed uscite anticipate, incidono sul limite massimo di assenze per la validità dell'anno scolastico. Inoltre, influiscono sulla determinazione del voto di condotta.
6. Il Dirigente scolastico può autorizzare l'ingresso posticipato dell'intera classe solamente nei casi in cui non sia possibile garantirne la vigilanza con la presenza di un docente.
7. Faranno eccezione i ritardi brevi dovuti a visite mediche o per gravi motivi (alunni sottoposti ad esami clinici o visite specialistiche certificate e/o interruzione del servizio di trasporto, ecc.) debitamente documentati.

Art. 2 - Ingresso altri soggetti

1. Per motivi di sicurezza, di riservatezza e assicurativi le persone estranee alla scuola possono accedere agli uffici solo negli orari previsti e per il tempo limitato al disbrigo di pratiche. Non possono invece accedere alle zone frequentate dagli studenti, salvo che per attività programmate e autorizzate dagli Organi collegiali.
2. I genitori degli studenti, oltre che agli Uffici, possono normalmente accedere alle aree riservate ai contatti con i docenti se autorizzati dal Dirigente e accompagnati dal personale della scuola.
3. La scuola si riserva di adire le vie giudiziarie per quanti non rispettino quanto disposto nei commi precedenti, specie nel caso in cui da ciò derivi turbativa dell'attività didattica o danni a persone e/o cose.
4. Il personale estraneo alla scuola è tenuto ad esibire il documento di riconoscimento ai collaboratori scolastici, che ne daranno annotazione nel registro degli ingressi all'uopo predisposto.
5. Qualunque soggetto presente negli spazi dell'Istituto è tenuto al rispetto delle norme sulla sicurezza.

Art. 3 - Uscite anticipate e permessi

1. L'uscita anticipata dell'intera classe può essere autorizzata dal Dirigente scolastico per motivi igienico-sanitari, di sicurezza o nelle ipotesi di impossibilità di garantire l'attività didattica nel corso dell'ultima ora di lezione.
2. Durante l'intervallo di socializzazione è fatto espresso divieto agli studenti di entrare e uscire dalla scuola.
3. L'uscita anticipata non è consentita tranne che nei casi di comprovate esigenze di salute o per gravi motivi familiari. In tali casi, lo studente dovrà essere prelevato dal genitore o da colui che esercita la responsabilità genitoriale. Ciò vale anche per gli studenti che hanno raggiunto la maggiore età.

4. Nel caso in cui le figure genitoriali o chi esercita la responsabilità genitoriale fossero impossibilitati a prelevare gli studenti, dovranno formalizzare delega a terzi presso la segreteria didattica.
5. Nessun alunno può allontanarsi anche temporaneamente dall'Istituto.
6. Allontanarsi dalla classe o dal gruppo impegnato in attività didattiche (anche extrascolastiche o integrative) è consentito solo dopo aver chiesto e ottenuto l'autorizzazione del docente o del personale responsabile dell'attività. L'eventuale allontanamento dalla classe o dal gruppo didattico è consentito per il tempo strettamente necessario, e sempre nelle aree interne alla scuola. L'autorizzazione sarà concessa dal docente o dal responsabile delle attività tenuto conto delle motivazioni sottese alla richiesta.
7. Non è consentita la permanenza nei locali della scuola o la loro utilizzazione oltre gli orari stabiliti ad eccezione dei casi di svolgimento di attività didattica ordinaria, integrativa o extracurriculare.
8. Gli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della Religione cattolica possono entrare alla seconda ora o uscire anticipatamente (se l'insegnamento coincide, rispettivamente, con la prima o l'ultima ora) solo se ne hanno fatto espressa richiesta all'atto dell'iscrizione e se la scuola è in possesso dell'autorizzazione depositata con la firma autentica del genitore in segreteria. L'esonero viene annotato sul registro elettronico.

Art. 4 - Uscite momentanee dall'aula

1. Durante le lezioni, gli studenti non possono allontanarsi dall'aula senza autorizzazione del docente e, salvo eccezioni, non prima dell'inizio della seconda ora. Le uscite per recarsi ai servizi igienici sono consentite una alla volta, mentre le uscite per tutte le attività fuori classe autorizzate devono essere annotate nell'apposito registro.
2. Durante le ore di lezione, gli studenti non possono sostare da soli in aree comuni (androne, cortile, scale di sicurezza, corridoi, altre aule) senza autorizzazione.
3. Non è permesso uscire dalle aule in assenza dell'insegnante. In caso di ritardo del docente, solo un rappresentante di classe può uscire per segnalarlo al collaboratore scolastico.
4. Durante l'attività didattica e la pausa di socializzazione, non è consentito uscire dall'Istituto.

Art. 5 - Sospensione delle lezioni e riduzione di orario

In caso di forza maggiore (assenze docenti, scioperi o assemblee del personale scolastico, inagibilità dei locali, ecc.), gli alunni potranno non essere ammessi a scuola o rinviati a casa prima del termine abituale delle lezioni se la scuola è in possesso della liberatoria della famiglia. Ove possibile, le variazioni di orario saranno comunicate in anticipo con annotazione sul registro di classe.

Art. 6 - Intervallo

1. Durante l'intervallo di socializzazione devono continuare ad essere osservate tutte le norme disciplinari vigenti in ogni altro momento della vita scolastica. Gli alunni (la cui sorveglianza è affidata ai docenti, anche attraverso apposita circolare che assegna loro gli spazi su cui vigilare) dovranno tenere un comportamento corretto, in modo da evitare che si arrechino danni alle persone e/o alle cose. Al termine, gli alunni dovranno rientrare sollecitamente nelle aule.
2. Il personale ATA sarà impegnato a coadiuvare il piano di vigilanza secondo indicazioni specifiche del DSGA.
3. Gli alunni che rientrano dall'intervallo con eccessivo ritardo saranno ammessi in classe con annotazione disciplinare sul registro.

Art. 7 - Utilizzo delle macchinette distributrici

È consentito il prelevamento dai distributori automatici di bevande e snack esclusivamente prima dell'inizio delle lezioni, durante l'intervallo ed alla fine delle lezioni.

Art. 8 - Ora di lezione, cambio dell'ora e fine delle lezioni

1. Durante l'attività didattica non è consentito uscire più di uno per volta.
2. Non è consentito sostare o aggirarsi per i corridoi della scuola durante l'attività didattica se non espressamente autorizzati dai docenti.
3. Salvo i casi di estrema necessità e/o per comprovato motivo, gli alunni non possono recarsi ai servizi durante la prima ora di lezione e nell'ora successiva all'intervallo.
4. È vietato uscire dall'aula durante il cambio dell'ora senza il permesso del docente.
5. È fatto assoluto divieto sostare, in attesa del suono della campana del termine dell'ultima ora di lezione, davanti il portone. Gli alunni devono attendere in classe il suono della campana e subito dopo, con i rispettivi insegnanti, potranno uscire dalle aule.

PARTE 2^ - ASSENZE, RITARDI E GIUSTIFICAZIONI

Art. 9 - Assenze e ritardi

1. Alla luce del DPR 122/2009 si ricorda che il monte ore annuo di assenze non deve eccedere un quarto dell'orario complessivo individuale (25%). Ai giorni di assenza verranno sommate le ore di lezione perse per ingressi posticipati e uscite anticipate.
2. I ritardi devono essere giustificati lo stesso giorno o il giorno successivo sul registro elettronico. È consentito un massimo di 4 ritardi per quadrimestre. Dopo il quarto ritardo si applicheranno le sanzioni previste.
3. Eventuali casi diversi di cui ai precedenti commi vengono valutati dal Dirigente scolastico.
4. Ritardi in numero superiore al consentito si configurano come mancanza di tipo disciplinare e influiscono sul voto di condotta. Se i ritardi non risultano giustificati, la mancanza disciplinare è da considerare più grave.
5. Le assenze devono essere giustificate tempestivamente.
6. Il docente coordinatore terrà il controllo del quadro complessivo dei ritardi e delle assenze e, in caso di frequenti irregolarità, ne darà tempestiva comunicazione ai genitori.

Art. 10 - Giustificazioni

1. Le assenze devono essere giustificate il giorno del rientro tramite l'apposita funzione del registro elettronico. La riammissione in classe è autorizzata dal docente della prima ora.
2. Dopo un'assenza superiore a dieci giorni (compresi i festivi), lo studente è riammesso solo con certificato medico attestante l'idoneità al rientro. Se l'assenza è per motivi di famiglia, i genitori possono preventivamente fornire comunicazione scritta alla scuola attraverso i canali previsti.
3. In caso di assenze o ritardi non giustificati, il Coordinatore di classe avviserà i genitori.
4. Non sono ammesse assenze collettive immotivate.

Art. 11 - Indisposizione degli alunni

In caso di indisposizione, malessere o infortunio, sia degli alunni minorenni che maggiorenni, la scuola è tenuta ad avvertire la famiglia. Potrà essere richiesto l'intervento del 118 che trasporterà

l'alunno, accompagnato da un docente o da personale della scuola in servizio, presso un ospedale del territorio. L'accompagnatore attenderà l'arrivo del genitore e, successivamente, avrà cura di riferire quanto accaduto al Dirigente scolastico. Si invitano le famiglie a non inviare a scuola alunni già in precarie condizioni fisiche o con sospette malattie contagiose.

PARTE 3^ - VITA SCOLASTICA

Art. 12 - Contegno degli alunni

1. Gli alunni devono sempre mantenere un contegno educato e rispettoso e un abbigliamento consono all'ambiente scolastico.
2. È vietato consumare cibi e bevande in aula durante le ore di lezione.
3. È vietato fumare in tutti gli spazi della scuola.
4. Gli studenti sono tenuti al massimo rispetto degli ambienti scolastici, degli arredi, delle attrezzature, sempre avendo presente che i relativi costi sono sostenuti dai cittadini italiani attraverso le tasse. Chiunque li danneggia è tenuto a risarcire la scuola e incorre nelle sanzioni disciplinari previste dal presente regolamento.
5. Ogni studente è tenuto a fare quanto nelle sue possibilità per impedire che un compagno danneggi i beni comuni e ad invitare chi li abbia eventualmente danneggiati ad assumersi lealmente le proprie responsabilità.
6. Gli studenti che, per qualsiasi motivo e in qualsiasi modo, interrompano, ostacolano o impediscano lo svolgimento dell'attività didattica, ledono il diritto allo studio dei loro compagni e recano danno all'istituzione scolastica. I responsabili, pertanto, incorrono nelle sanzioni disciplinari previste dal presente regolamento e possono inoltre essere perseguiti ai sensi dell'art. 340 del Codice Penale (Interruzione di pubblico servizio).

Art. 13 - Rapporti con il personale scolastico

Gli alunni dovranno mantenere un rapporto corretto ed educato nei riguardi del personale della scuola, docente e non docente, come nei riguardi dei propri compagni.

Art. 14 - Servizio biblioteca scolastica

In riferimento al servizio biblioteca scolastica si rimanda all'**Allegato 1**.

Art. 15 - Servizio libri in comodato d'uso

In riferimento al servizio libri in comodato d'uso si rimanda all'**Allegato 2**.

Art. 16 - Monitoraggio note, assenze, ritardi

Mensilmente sarà effettuato dal Coordinatore il controllo delle note disciplinari, delle assenze e dei ritardi sul registro di classe, ne sarà informata la famiglia e potranno essere presi provvedimenti disciplinari nei confronti dell'alunno.

Art. 17 - Esoneri

1. L'esonero dalle lezioni pratiche di Scienze motorie dovrà essere richiesto con domanda prodotta dai genitori degli alunni o da coloro che ne esercitano la responsabilità genitoriale sulla base della documentazione medica fornita. Non sarà consentito l'esonero per le ore di lezione teorica previamente programmate e comunicate dal docente della disciplina.

2. Gli studenti che non intendono avvalersi dell'insegnamento della Religione cattolica potranno svolgere:
 - attività didattiche e formative in materia di Educazione civica e Cittadinanza attiva;
 - attività di studio e/o ricerca individuale con l'assistenza del docente.
3. Qualora l'insegnamento della Religione cattolica sia collocato alla prima o all'ultima ora di lezione, gli studenti che non se ne avvalgono saranno esonerati dalla frequenza scolastica per l'intera ora. Essi, pertanto, saranno autorizzati ad entrare a scuola alla seconda ora o ad uscire anticipatamente. Per tali ipotesi non è prevista la presenza del genitore per l'accompagnamento o il prelevamento dello studente, stante la preventiva richiesta di autorizzazione presentata dal genitore o da colui che ne esercita la responsabilità genitoriale all'inizio dell'anno scolastico.

Art. 18 - Utilizzo spazi esterni

1. Durante l'attività didattica l'ingresso delle auto all'interno dell'Istituto è consentito esclusivamente al personale docente e non docente in servizio. Durante l'intervallo non è consentito l'ingresso, l'uscita e la circolazione di mezzi all'interno dell'Istituto.
2. Non è consentito parcheggiare l'auto nelle aree destinate allo svolgimento delle lezioni di Scienze motorie (cortile interno plesso di Paternò) e in quella adiacente la palestra. Inoltre, per consentire il transito di eventuali mezzi di soccorso, il parcheggio (plesso di Paternò) è interdetto anche nell'area antistante la palestra. La scuola declina ogni responsabilità per eventuali incidenti o danni a persone e/o cose.

Art. 19 - Utilizzo di palestre e spazi adibiti ad attività sportive

In riferimento all'utilizzo di palestre e spazi adibiti ad attività sportive si rimanda all'**Allegato 3**.

Art. 20 - Utilizzo dei laboratori e dell'Aula multisensoriale

In merito all'uso dei laboratori di Informatica, Lingue, Scienze, Matematica e Fisica, AutoCAD, Bim, Progettazione, Modellistica, Discipline plastiche, Discipline grafico-pittoriche, si rimanda all'**Allegato 4**.

In merito all'impiego dell'aula multisensoriale "Snoezelen" si rimanda all'**Allegato 5**.

Art. 21 - Servizi e tutela sull'utilizzo della rete

1. L'utilizzo del servizio di rete è gratuitamente fornito dalla scuola a solo scopo didattico. Gli studenti ne potranno fruire mediante l'invio quotidiano di una password all'indirizzo mail istituzionale.
2. Riferimenti relativi all'utilizzo delle risorse digitali:
 - Regolamento utilizzo della rete Wireless **Allegato 6** al presente documento.
 - Regolamento utilizzo piattaforma Google Workspace **Allegato 7**.
 - Documento di ePolicy **Allegato 8**.

Art. 22 - Oggetti personali degli alunni

1. Gli alunni vigileranno sulle cose di loro proprietà. La scuola non si assume nessuna responsabilità per eventuali sottrazioni o danneggiamenti di oggetti personali che si dovessero verificare negli spazi dell'Istituto. Pertanto è consigliato non portare a scuola oggetti di valore o che possono costituire motivo di pericolo.
2. Durante le attività didattiche ordinarie, integrative ed extrascolastiche e anche le riunioni e le assemblee, non è consentito per motivi di sicurezza portare materiale infiammabile, tossico,

tagliente e/o contundente. In tal caso le attività sopra richiamate o altre similari non saranno autorizzate e saranno presi gli opportuni provvedimenti disciplinari per i trasgressori.

Art. 23 - Uso del cellulare e dei tablet

1. In ottemperanza alla vigente normativa in materia, è fatto espresso divieto agli studenti di utilizzare telefoni cellulari e dispositivi elettronici similari. Tale divieto deve essere osservato sia durante lo svolgimento delle lezioni sia durante l'intervallo di socializzazione.
2. Gli studenti sono tenuti a riporre per tutto l'orario scolastico gli apparecchi telefonici negli zaini in modalità silenziosa.
3. Agli studenti e alle studentesse sorpresi a utilizzare gli smartphone durante l'orario scolastico saranno comminate le sanzioni di seguito indicate:
 - prima violazione: ammonimento verbale;
 - seconda violazione: nota generica e comunicazione alla famiglia da parte del Coordinatore di classe;
 - terza violazione: nota disciplinare;
 - dalla quarta violazione in poi: nota disciplinare, divieto di partecipazione ai viaggi d'istruzione e alle visite didattiche, abbassamento del voto di condotta.
4. Le comunicazioni urgenti con le famiglie e l'esterno verranno garantite dalla segretaria didattica.
5. In ottemperanza alla vigente normativa in materia, è consentito l'uso dei telefoni cellulari come supporto agli alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento nei casi in cui ciò sia previsto dal Piano educativo individualizzato o dal Piano didattico personalizzato.
6. In aderenza alla vigente normativa resta confermato l'impiego degli altri dispositivi tecnologici e digitali come pc, tablet e lavagna elettronica, a supporto dell'innovazione dei processi di insegnamento e di apprendimento, secondo le modalità programmate dalla scuola nell'esercizio della propria autonomia didattica e organizzativa.

Art. 24 - Risarcimento danni

L'alunno che reca, per incuria o dolo, danno all'edificio, agli arredi o al personale scolastico è obbligato al risarcimento. Nell'ipotesi che non fosse possibile identificare il responsabile del danneggiamento, o nel caso in cui si riconoscesse responsabile la collettività tutta o parte di essa, la stessa sarà chiamata a risponderne.

Art. 25 - Divieto di fumo

È severamente vietato fumare, anche sigarette elettroniche, in tutti gli ambienti interni ed esterni della scuola. I trasgressori saranno sanzionati secondo la normativa vigente (**Allegato 9**).

Art. 26 - Visite e viaggi di istruzione

In merito al regolamento visite e viaggi di istruzione si rimanda all'**Allegato 10**.

Art. 27 - Borse di studio

In riferimento alle misure a favore e a sostegno degli alunni meritevoli si rimanda al Regolamento Borse di studio (**Allegato 11**) e al Regolamento borsa di studio "M. Virgillito" (**Allegato 12**).

PARTE 4^ - REGOLAMENTO DISCIPLINARE D'ISTITUTO

Art. 28 - Diritti degli studenti

1. Gli studenti hanno diritto a ricevere una formazione culturale e professionale qualificata, che valorizzi l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità di idee, anche attraverso attività di orientamento.
2. La scuola garantisce il diritto all'apprendimento, rispettando la professionalità e la libertà di insegnamento dei docenti. Ogni studente ha diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, finalizzata al miglioramento e alla motivazione all'apprendimento. La riservatezza è assicurata nella comunicazione delle valutazioni. La scuola promuove iniziative di recupero nei casi di difficoltà nel conseguimento degli obiettivi disciplinari.
3. Gli studenti hanno diritto a essere informati in modo efficace e tempestivo sulle decisioni relative all'organizzazione e alla programmazione didattica, ai criteri di valutazione, alla scelta dei libri di testo, ad ogni iniziativa curriculare ed extracurriculare.
4. È riconosciuto agli studenti, in conformità alle vigenti disposizioni normative in materia di funzionamento degli Organi Collegiali, il diritto di riunirsi in assemblea.
5. È, altresì, riconosciuto agli studenti il diritto di utilizzare gli spazi scolastici per iniziative individuali o associative previa formale richiesta.

Art. 29 - Doveri degli studenti

Gli studenti sono tenuti a:

1. frequentare regolarmente le lezioni, studiare assiduamente, mantenere un comportamento corretto e collaborativo, rispettare gli orari;
2. mostrare rispetto verso il Dirigente, i docenti, il personale ATA e il gruppo dei pari;
3. osservare le norme di sicurezza e le procedure del "Piano di evacuazione";
4. usare correttamente strutture, macchinari e sussidi didattici, senza arrecare danni al patrimonio scolastico. In caso di danni, gli studenti saranno tenuti al loro risarcimento;
5. depositare i rifiuti negli appositi contenitori e avere cura dell'ambiente scolastico;
6. osservare le disposizioni del presente regolamento relative ai ritardi, agli ingressi posticipati e alle uscite anticipate;
7. evitare assenze collettive immotivate;
8. osservare le disposizioni del presente regolamento in tema di divieto dell'uso degli apparecchi cellulari;
9. osservare le disposizioni del presente regolamento in tema di divieto di fumo.

Art. 30 - Principi generali

1. I provvedimenti disciplinari all'interno della comunità scolastica sono orientati a finalità educative e mirano a promuovere il senso di responsabilità e a ristabilire relazioni corrette tra gli studenti e con il personale della scuola.
2. Compito della scuola è educare al rispetto di sé e degli altri e formare uomini e cittadini, secondo i principi del dettato costituzionale; ogni intervento disciplinare tenderà al recupero e al reinserimento degli studenti all'interno della comunità scolastica. I provvedimenti disciplinari hanno quindi finalità educativa e tendono al consolidamento di rapporti sociali corretti e del senso di responsabilità, attraverso attività di natura sociale e culturale.
3. La responsabilità disciplinare è personale.

4. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato a esporre le proprie ragioni. Le infrazioni disciplinari connesse al comportamento possono influire sulla valutazione del profitto.
5. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
6. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Nel valutare l'applicazione delle sanzioni, si tiene conto della situazione personale dello studente, come previsto, dall'Art. 4, commi 2 e 5 del D.P.R. 249/98, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.
7. Allo studente, sentito il parere del Consiglio di Classe, è data la possibilità di compensare il danno arrecato con attività a favore della comunità scolastica.
8. Gli studenti condividono la responsabilità di contribuire a rendere l'ambiente scolastico accogliente e di prendersene cura, riconoscendolo come un fattore determinante per la qualità della vita all'interno dell'istituzione.

Art. 31 - Comportamenti sanzionabili

In riferimento all'art. 29 "Doveri degli Studenti", rientrano tra i comportamenti passibili di sanzione disciplinare:

- inosservanza abituale dei doveri scolastici;
- interruzione o disturbo dell'attività didattica;
- mancanza di rispetto nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale scolastico e degli altri studenti;
- comportamenti illeciti;
- danneggiamenti arrecati alle strutture e alle attrezzature della scuola.

Art. 32 - Comportamenti di particolare gravità

Sono considerati comportamenti di particolare gravità:

- violenza fisica;
- furto;
- tutte le azioni configurabili come atti di bullismo o cyberbullismo ai sensi della normativa vigente (**Allegato 13**).
- danneggiamento volontario o per negligenza di beni e documenti della scuola;
- atti che mettono a repentaglio l'incolumità altrui;
- uso o diffusione di bevande alcoliche;
- uso o diffusione di sostanze stupefacenti;
- coercizione o istigazione a commettere atti illeciti;
- abbandono volontario e arbitrario dei locali scolastici senza autorizzazione;
- abbandono volontario e arbitrario del gruppo scolastico durante le attività esterne;
- utilizzo di attrezzature scolastiche per fini illeciti;
- uso del telefono cellulare o di qualsiasi altro strumento tecnologico per acquisire immagini, filmati o registrazioni vocali, in quanto ciò comporta la violazione della privacy e della dignità della persona;

- diffusione online, con qualsiasi mezzo o modalità, di video o foto realizzati durante le attività didattiche o all'interno dei locali scolastici senza specifica autorizzazione del Dirigente scolastico.

Art. 33 - Interventi disciplinari

In caso di violazione dei doveri scolastici, gli studenti sono soggetti, in base alla gravità dell'infrazione, alle seguenti sanzioni disciplinari:

- ammonizione verbale;
- ammonizione scritta, con relativa comunicazione alla famiglia;
- svolgimento di un'attività socialmente utile.

Queste attività sono improntate al rispetto della dignità dello studente e possono concretizzarsi in:

- azioni volte a migliorare l'accoglienza dell'ambiente scolastico in termini di ordine, pulizia e manutenzione di aule, suppellettili e strumenti didattici;
- interventi per la riparazione materiale del danno arrecato al patrimonio della scuola;
- attività che promuovano il rispetto delle persone attraverso un rapporto relazionale con il pubblico (es. assistenza in biblioteca, supporto in segreteria, ecc.);
- sospensione dalle lezioni per un periodo non superiore a cinque giorni.

Art. 34 – Sanzioni e provvedimenti disciplinari

1. Le sanzioni che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottate dal Consiglio di Classe; quelle che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato sono adottate dal Consiglio di Istituto.
2. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
3. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
4. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.
5. Nei casi di recidiva, atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.
6. Le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.
7. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

8. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
9. Possono essere irrogate dal C. di Classe sanzioni di sospensione dalle attività didattiche nella seguente forma:
 - a. Sospensione ed allontanamento dalle attività didattiche
 - b. Sospensione con obbligo di frequenza delle attività didattiche
 - c. Sospensione dalle attività didattiche ed obbligo di frequenza con prestazione di attività in favore della comunità scolastica all'interno dell'Istituto

Art. 35 - Organi competenti per l'irrogazione delle sanzioni

Gli organi competenti a irrogare le sanzioni diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica (ammonizione verbale, ammonizione scritta) sono i docenti e il Dirigente scolastico.

Gli organi competenti a irrogare le sanzioni che comportano lo svolgimento di un'attività socialmente utile o l'allontanamento dalla comunità scolastica sono:

- **il Consiglio di Classe**, nella sua composizione allargata a tutte le componenti (per sanzioni e provvedimenti che comportano l'allontanamento per un periodo inferiore a 15 giorni o lo svolgimento di un'attività socialmente utile);
- **il Consiglio di Istituto** (per sanzioni che comportano un allontanamento superiore a 15 giorni).

Art. 36 - Impugnazioni e Organo di Garanzia

Avverso le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte dei genitori e degli studenti, a un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola (in riferimento al funzionamento di tale organo si veda l'**Allegato 14**). Il ricorso deve essere presentato entro quindici giorni dalla data di comunicazione della sanzione.

L'Organo di Garanzia (O.d.G.) è così costituito:

- Dirigente Scolastico (Presidente)
- N. 1 docente
- N. 1 studente
- N. 1 rappresentante dei genitori
- N. 1 rappresentante del personale non docente

Tutti i membri, inclusi i rispettivi supplenti per ciascuna componente, sono eletti dal Consiglio di Istituto nell'ambito delle proprie rappresentanze. I componenti dell'O.d.G., nominati all'inizio dell'anno scolastico, rimangono in carica per l'intero anno.

In caso di incompatibilità (ad esempio identità tra un componente dell'O.d.G. e lo studente ricorrente, un docente, un genitore, un compagno di classe dello studente, ecc.), il Presidente dell'Organo di Garanzia provvederà alla sostituzione con un componente supplente designato.

Qualora il genitore dello studente sanzionato o lo studente maggiorenne interessato presenti ricorso, il Presidente dell'O.d.G. ha l'obbligo di convocare l'Organo entro e non oltre 10 giorni dalla data di presentazione del ricorso. L'avviso di convocazione deve essere notificato per iscritto ai membri dell'Organo almeno 5 giorni prima della seduta.

Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. All'inizio della seduta, il Presidente designa il segretario verbalizzante.

Le decisioni dell'O.d.G. sono adottate a maggioranza dai suoi componenti. Tali decisioni possono confermare la delibera dell'organo che ha emesso la sanzione, oppure richiederne la revisione,

esplicitando le motivazioni. L'espressione di voto è palese. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. I lavori dell'Organo sono coperti da segreto d'ufficio.

La sanzione disciplinare è sospesa, ad eccezione dei casi in cui vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, fino alla delibera dell'Organo di Garanzia, la quale deve essere emanata di norma entro 30 giorni dalla data di ricevimento del ricorso.

PARTE 5^ - FUNZIONE DOCENTE

Art. 37 – Doveri

I Docenti dovranno:

1. vigilare sugli studenti per tutto il tempo in cui questi sono presenti a scuola, compresi i momenti di ingresso, uscita e cambio d'ora. Questo dovere è strettamente legato alla responsabilità civile e penale, che impone ai docenti di agire con diligenza per evitare danni fisici e psicologici agli alunni;
2. vigilare altresì durante l'intervallo affinché gli alunni possano fruire in maniera costruttiva e responsabile della pausa di socializzazione;
3. rispettare l'orario di servizio;
4. trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio della prima ora di lezione per accogliere gli alunni;
5. rendersi disponibili, dalla pubblicazione dell'orario di ricevimento che avrà cadenza settimanale, all'incontro con le famiglie, previo appuntamento, in orario antimeridiano con sospensione nei periodi coincidenti con lo svolgimento degli scrutini, salvo casi di eccezionalità. I genitori possono richiedere l'appuntamento con i singoli docenti per il colloquio individuale sull'andamento didattico disciplinare dei propri figli tramite il registro elettronico;
6. comunicare tempestivamente al Coordinatore di classe casi di assenze prolungate degli studenti alle lezioni ed eventuali casi di disagio scolastico. Lo stesso si farà poi carico di contattare le famiglie;
7. informare e presentare ai genitori degli alunni le proposte didattiche diverse da quelle curriculari di pertinenza disciplinare e funzionale;
8. affidare, in caso di momentaneo allontanamento dalla classe, la vigilanza della stessa al personale ATA preposto al piano di riferimento.

Art. 38 – Valutazione

La verifica degli apprendimenti, momento importante del processo formativo, servirà ai docenti per adattare o integrare gli obiettivi, i metodi e i tempi delle varie attività proposte agli alunni.

1. La valutazione avrà un carattere orientativo e formativo nei modi e nei tempi del processo educativo per l'acquisizione consapevole dei livelli di apprendimento e delle aree di miglioramento. Per tale valutazione verranno utilizzati i giudizi sintetici presenti tra i criteri stabiliti all'interno delle griglie dipartimentali.
2. Per la valutazione sommativa utile a verificare i livelli di prestazione raggiunti si utilizzeranno le griglie di valutazione predisposte dai Dipartimenti disciplinari.

Art. 39 – Adempimenti intermedi per la valutazione degli alunni

In ogni anno scolastico l'IIS "Mario Rapisardi", nel rispetto delle normative vigenti e sulla base delle delibere assunte dal Collegio Docenti, programma ed attua interventi sia di recupero dei debiti formativi che di sostegno all'attività formativa secondo le modalità sotto indicate:

1. corsi di recupero e potenziamento disciplinare per gli studenti che, alla prima valutazione al termine del 1° quadrimestre, presentano insufficienze in una o più discipline, o difficoltà di apprendimento, secondo le delibere del Consiglio di Classe competente;
2. attività di recupero in itinere, con tutta la classe e/o con gli studenti che hanno riportato insufficienze secondo modalità definite dal Consiglio di classe;
3. attività di approfondimento disciplinare;
4. corsi di recupero dopo la conclusione degli scrutini finali (in base alle risorse disponibili) per gli studenti la cui promozione sia stata "sospesa" ai sensi del D.M. 80/07.

Art. 40 – Criteri generali per lo svolgimento degli scrutini

Il Collegio dei Docenti dell'IIS "M. Rapisardi" ritenendo che il momento della valutazione finale deve costituire la verifica dei progressi nella crescita personale, nelle conoscenze e nelle abilità acquisite da parte degli studenti e che le eventuali decisioni di non promozione devono comunque tendere a favorire negli studenti una presa di coscienza della propria situazione tale da far scaturire comportamenti consapevoli e responsabili, determina i criteri generali per lo svolgimento degli scrutini intermedi o finali, al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni dei singoli consigli di Classe.

Stabilito che tutte le materie hanno pari dignità e pari capacità formativa, fermi restando i parametri valutativi proposti a suo tempo nelle riunioni dipartimentali, nei singoli Consigli di Classe, la valutazione che viene fatta in sede di scrutinio, a partire dalla proposta di voto dei singoli docenti, dovrà tenere conto complessivamente dei parametri sotto indicati:

1. raggiungimento degli obiettivi fondamentali (verificati con un congruo numero di prove scritte e/o orali) relativamente a conoscenze, competenze e abilità in ciascuna disciplina;
2. ai sensi dell'art. 6 dell'O.M. 92/07, si terrà altresì conto, nello scrutinio finale, delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio, nonché dell'esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di supporto didattico e ad interventi di recupero precedentemente effettuati;
3. analisi dei comportamenti scolastici in merito a:
 - impegno, interesse e partecipazione dimostrati nell'intero percorso formativo;
 - progressione dei risultati nell'intero anno scolastico;
 - capacità di organizzare il proprio lavoro;
 - rispetto delle regole e delle consegne;
 - frequenza (anche ai corsi di recupero).
4. i docenti in sede di scrutinio finale, con particolare riguardo alle votazioni negative, oltre alla proposta di voto per la propria materia, prenderanno in considerazione anche la media risultante dalle valutazioni effettuate nel corso del quadrimestre, al fine di facilitare la scelta del Consiglio di Classe in ordine alla delibera finale riguardante la promozione, la sospensione di giudizio, o la non promozione dello studente.

Art. 41 – Criteri da adottare per il passaggio alla classe successiva

Accedono alla classe successiva gli studenti che hanno la sufficienza in tutte le materie avendo raggiunto gli obiettivi minimi di conoscenze e di competenze programmate nell'ambito dei dipartimenti e delle singole discipline.

Art. 42 – Criteri da adottare per i casi di sospensione del giudizio

Il Consiglio di Classe sospende la formulazione del giudizio finale nei confronti degli studenti che:

- presentano insufficienze non gravi in una o più discipline;
- pur avendo iniziato un processo di recupero, presentano ancora insufficienze gravi in una o più discipline.

Pertanto ai sensi del D.M. 80/07 e dell'O.M.92/07, tenuto conto della possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate, di norma all'inizio dell'anno scolastico successivo e, comunque, nei tempi stabiliti dal Collegio dei Docenti, si dispone:

- lo studio personale svolto autonomamente;
- la frequenza di appositi interventi di recupero.

Il Consiglio di classe provvede a predisporre le attività di recupero, compatibili con le disponibilità economiche, che si svolgeranno, secondo un calendario e con modalità successivamente comunicate agli alunni ed alle famiglie, nei mesi di giugno e luglio.

Gli studenti per i quali si adotti la sospensione del giudizio dovranno:

- a) seguire i corsi di recupero programmati dall'Istituto dopo il termine degli scrutini, o presentare la dichiarazione che i genitori si assumono l'onere della loro preparazione;
- b) provvedere autonomamente allo studio delle discipline per le quali l'Istituto non sia in grado di organizzare corsi di recupero;
- c) sostenere, secondo modalità e tempi che saranno comunicate dopo gli scrutini, prove destinate a verificare il raggiungimento almeno degli obiettivi minimi di conoscenze e di competenze.

Al termine delle prove e sulla base del risultato delle stesse il Consiglio di Classe delibererà, prima dell'inizio delle lezioni dell'anno successivo, l'integrazione del giudizio per la promozione o la non promozione alla classe successiva.

Il Consiglio di Classe, alla luce delle verifiche effettuate e sulla base di una valutazione complessiva dello studente (O.M. 92/07), delibererà l'integrazione dello scrutinio finale e:

- a) in caso di esito positivo, lo ammetterà alla frequenza della classe successiva. In tal caso, risolvendo la sospensione di giudizio attuata negli scrutini di giugno, saranno pubblicati all'albo dell'Istituto i voti riportati in tutte le discipline con la indicazione "ammesso".
- b) in caso di esito negativo del giudizio finale, alla luce delle verifiche effettuate e sulla base di una valutazione complessiva dello studente, il relativo risultato sarà pubblicato all'albo dell'Istituto con la sola indicazione "non ammesso".

Nei confronti degli studenti per i quali sia stata espressa una valutazione positiva in sede di integrazione dello scrutinio finale al termine del terz'ultimo e penultimo anno di corso, il Consiglio di Classe procederà altresì all'attribuzione del punteggio di credito scolastico nella misura prevista dalla Tabella A allegata al DM 42 del 22 maggio 2007 e successive modifiche, integrazioni e variazioni.

Art. 43 – Criteri da adottare per i casi di non promozione

Non è ammesso alla classe successiva l'alunno che, allo scrutinio finale, presenti delle carenze gravi che non sono state colmate nonostante gli interventi di recupero e supporto offerti dalla scuola, in applicazione alle vigenti disposizioni in materia di scrutini ed esami nella scuola secondaria superiore e secondo quanto deliberato dal Collegio dei Docenti.

Art. 44 – Valutazione del comportamento

Nel rispetto della normativa vigente saranno adottati dal Consiglio di Classe i seguenti indicatori e la seguente tabella per l'attribuzione del voto di comportamento (come deliberato nella seduta del Collegio Docenti del 3/6/2010, riportata come allegato n. 2 al verbale 225).

1. Rispetto del regolamento d'Istituto.
2. Comportamento responsabile:
 - nell'utilizzo delle strutture e del materiale della scuola;
 - nella collaborazione con docenti, personale scolastico e compagni;
 - durante i viaggi e le visite d'istruzione.
3. Frequenza e puntualità.
4. Partecipazione alle lezioni.

VOTO	MOTIVAZIONE	
	COMPORTAMENTO VERSO LE PERSONE (COMPAGNI, PERSONALE DOCENTE E/O NON DOCENTE, DIRIGENTE SCOLASTICO) E LE STRUTTURE SCOLASTICHE - RISPETTO DEL REGOLAMENTO D'ISTITUTO	PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
10	1) Comportamento sempre corretto durante le attività didattiche curricolari ed extracurricolari e rispettoso verso le persone e le strutture scolastiche. 2) Costante consapevolezza delle regole e scrupoloso rispetto del Regolamento d'Istituto. 3) Scrupolosa puntualità nella giustificazione delle assenze e dei ritardi.	Nessuno
9	1) Comportamento corretto durante le attività didattiche curricolari ed extracurricolari e rispettoso verso le persone e le strutture scolastiche. 2) Consapevolezza delle regole e rispetto del Regolamento d'Istituto. 3) Puntualità nella giustificazione delle assenze dei ritardi.	Nessuno
8	1) Comportamento vivace ma generalmente corretto durante le attività didattiche curricolari ed extracurricolari e rispettoso verso le persone e le strutture scolastiche. 2) Complessiva consapevolezza delle regole e rispetto del Regolamento d'Istituto. 3) Ritardi in ingresso superiori a 4 quadrimestrali. 4) Puntualità nella giustificazione delle assenze dei ritardi.	Richiami verbali
7	1) Qualche episodio isolato di comportamento poco corretto durante le attività didattiche curricolari ed extracurricolari ed episodica mancanza di rispetto verso le persone e le strutture scolastiche.	Richiami scritti e/o note sul registro

	2) Parziale consapevolezza delle regole ed episodi di mancata osservanza del regolamento scolastico. 3) Reiterazione di assenze e ritardi e mancata tempestiva giustificazione. 4) Assenze collettive immotivate.	
6	1) Reiterazione di comportamento poco corretto durante le attività didattiche curricolari ed extracurricolari ed episodica mancanza di rispetto verso le persone e le strutture scolastiche. 2) Reiterata mancata osservanza del regolamento scolastico. 3) Reiterazione di assenze e ritardi non tempestivamente giustificati. 4) Reiterato disturbo alle lezioni.	• Accumulo di un numero eccessivo di note scritte sul registro di classe, in special modo se annotate da docenti diversi. • Sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni. • Non ammissione agli scrutini finali e/o all'Esame di Stato.
5	1) Reiterazione, con richiesta di risarcimento e con allontanamento dalla comunità scolastica, di azioni dolose che procurino danni gravi a persone fisiche e/o al patrimonio scolastico. 2) Gravissimo e reiterato disturbo alle lezioni con impedimento allo svolgersi regolare dell'attività didattica. 3) Abuso dell'immagine altrui ed episodi di mancata osservanza delle norme sulla privacy. 4) Reati perseguibili a norma di legge.	• Accumulo di un numero eccessivo di note scritte sul registro di classe, in special modo se annotate da docenti diversi. • Sospensione dalle lezioni per oltre 15 giorni. • Non ammissione agli scrutini finali e/o all'Esame di Stato.

Ai genitori degli studenti la cui promozione è sospesa e rinviata ai sensi del D.M. 80/07 e dell'O.M. 92/07, nonché alle famiglie degli allievi non promossi sarà inviata, come disposto dalla vigente normativa, una lettera informativa sulla situazione che ha determinato la delibera del Consiglio di Classe e, per gli studenti la cui promozione sia stata sospesa, sui contenuti disciplinari da recuperare e sulle modalità di svolgimento dei corsi di recupero e delle prove di verifica.

Art. 45 – Ammissione all'esame di Stato

Sono ammessi all'esame di Stato gli alunni che, avendo frequentato l'ultimo anno di corso, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale.

Il Consiglio di Classe delibera l'ammissione dell'alunno nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente all'atto dello scrutinio.

La non ammissione all'esame di Stato di un candidato deve essere motivata in maniera dettagliata e specifica.

PARTE 6^ - REGOLAMENTO ORGANI COLLEGIALI

Art. 46 - Disposizioni Generali sugli Organi Collegiali

1. Presso l'Istituto scolastico operano i seguenti Organi Collegiali previsti dall'ordinamento vigente:
 - Consigli di Classe
 - Dipartimenti per Aree Disciplinari
 - Collegio dei Docenti
 - Consiglio d'Istituto
 - Giunta Esecutiva
 - Comitato per la Valutazione del Servizio dei Docenti
 - Comitato Studentesco
 - Assemblee degli Studenti
 - Assemblea dei Genitori
 - Commissione Disciplinare per gli Studenti e relativo Organo di Garanzia.
2. **Convocazione ordinaria.** La convocazione degli Organi Collegiali deve essere comunicata per iscritto con un preavviso di almeno cinque giorni rispetto alla data della riunione.
3. **Convocazione d'urgenza.** Il Dirigente Scolastico può disporre la convocazione di tutti gli Organi Collegiali senza il preavviso di cui al comma precedente, qualora sussistano urgenti esigenze amministrative, didattiche o disciplinari.
4. **Convocazione su iniziativa dei componenti.** Il Collegio dei Docenti e il Consiglio d'Istituto possono essere convocati dal rispettivo Presidente o da un terzo dei loro componenti. Le riunioni devono svolgersi in orario extrascolastico.
5. **Comunicazione della convocazione del Consiglio d'Istituto.** La convocazione del Consiglio d'Istituto deve essere notificata a ciascun membro e pubblicata all'Albo dell'Istituto, indicando chiaramente gli argomenti all'Ordine del Giorno.
6. **Verbale delle sedute.** Di ogni seduta dell'Organo Collegiale viene redatto un processo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, su un apposito registro con pagine numerate.
7. **Programmazione delle attività.** Ciascun Organo Collegiale programma le proprie attività in relazione alle proprie competenze, al fine di garantire uno svolgimento ordinato. La discussione di argomenti che richiedono decisioni, proposte o pareri è raggruppata, per quanto possibile, in date prestabilite.
8. **Coordinamento tra organi.** Ciascun Organo Collegiale opera in modo coordinato con gli altri Organi che esercitano competenze parallele in determinate materie, pur con rilevanza differente.
9. **Ruolo del Dirigente Scolastico nel coordinamento.** Nell'esercizio della sua funzione di coordinamento, il Dirigente Scolastico programma l'attività dei singoli Organi Collegiali, definendo un calendario orientativo delle rispettive riunioni, al fine di dare attuazione al Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF).
10. **Modifiche al calendario.** Il calendario delle riunioni può essere modificato e adattato in relazione a sopraggiunte esigenze organizzative e/o didattiche della scuola.
11. **Elezioni annuali.** Le elezioni per gli Organi Collegiali a durata annuale (rappresentanti di genitori e studenti nei Consigli di Classe; rappresentanti degli studenti nel Consiglio d'Istituto) si svolgono, possibilmente nella stessa giornata, all'inizio dell'anno scolastico, salvo diverse disposizioni ministeriali.
12. **Argomenti "Varie".** Le eventuali "varie" possono essere presentate al termine della seduta e, se approvate dalla maggioranza dei presenti, devono essere inserite nell'Ordine del Giorno della

riunione successiva. In presenza di motivi di urgenza improcrastinabile, l'Organo Collegiale può inserire l'argomento nell'O.d.G. della medesima seduta e deliberare in merito.

Art. 47 - Consiglio di Classe

1. Il Consiglio di Classe è convocato dal Dirigente scolastico di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata del Coordinatore di classe e/o di un terzo dei suoi componenti.
2. Le competenze relative alla valutazione quadrimestrale e allo scrutinio finale spettano al Consiglio di Classe nella sola composizione con la presenza dei docenti.

Art. 48 - Dipartimenti Disciplinari

I Dipartimenti Disciplinari, quali articolazioni del Collegio dei Docenti con funzione di gestione didattica, si riuniscono ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

Art. 49 - Collegio dei Docenti

1. Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico ed è convocato, in orario extrascolastico, dal Dirigente scolastico ogni qualvolta ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta. In ogni caso è prevista la convocazione del suddetto organo almeno una volta per ogni quadrimestre.
2. Il Collegio dei Docenti adotta un proprio regolamento.

Art. 50 - Consiglio d'Istituto

1. La prima convocazione del Consiglio d'Istituto, successiva alla nomina dei membri, è disposta dal Dirigente scolastico.
2. Una volta eletto il Presidente, le successive convocazioni del Consiglio d'Istituto sono di competenza del Presidente stesso, su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva o di un terzo dei componenti del Consiglio.
3. L'Ordine del giorno per la convocazione del Consiglio, a cura del Presidente, è predisposto dal Dirigente scolastico d'intesa con il Presidente del Consiglio stesso.
4. Nella prima seduta, il Consiglio è presieduto dal Dirigente scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori, il proprio Presidente.
5. L'elezione del Presidente avviene a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio. È considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio. Qualora non si raggiunga tale maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza dei presenti, purché sia presente almeno la metà più uno dei componenti in carica. A parità di voti, la votazione dovrà ripetersi finché uno dei candidati non ottenga il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
6. Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un Vicepresidente, da scegliere tra i genitori componenti il Consiglio stesso, secondo le medesime modalità previste per l'elezione del Presidente.
7. Gli atti del Consiglio d'Istituto sono pubblicati sul sito internet dell'Istituto. Non sono soggetti a pubblicazione all'Albo gli atti concernenti singole persone in conformità alle vigenti disposizioni in materia di tutela della privacy.

Art. 51 - Giunta Esecutiva

1. I membri della Giunta Esecutiva (un docente, un rappresentante del personale ATA, un genitore e uno studente) sono eletti dal Consiglio d'Istituto, secondo le medesime modalità previste per l'elezione del Presidente.
2. Fanno parte di diritto della Giunta Esecutiva il Dirigente Scolastico, che la presiede, e il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA), che svolge le funzioni di segretario della Giunta stessa. Le riunioni della Giunta Esecutiva, di norma, non devono coincidere con quelle del Consiglio d'Istituto.

Art. 52 - Comitato di Valutazione

In conformità a quanto previsto dalla legge 107/2015, art. 1 comma 129, presso l'istituzione scolastica è istituito il comitato per la valutazione dei docenti.

Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti:

- a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto;
- b) un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori scelti dal consiglio di istituto;
- c) un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.

Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:

- a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
- b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
- c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.

Allorquando il comitato è chiamato ad esprimere il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo neo-assunto esso è composto:

- a) dal dirigente scolastico, che lo presiede;
- b) da tre docenti dell'istituzione scolastica (due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto);
- c) dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.

Art. 53 - Comitato Studentesco

1. Il Comitato Studentesco di Istituto, previsto dall'Art. 13, comma 4, del D.Lgs. n. 297/94, è espressione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe. Oltre ai compiti espressamente indicati in tale normativa (convocazione dell'assemblea studentesca di Istituto, funzione di garanzia per l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti all'assemblea), esso può esprimere pareri e formulare proposte direttamente al Consiglio d'Istituto, al Collegio dei Docenti o al Dirigente Scolastico nei rispettivi ambiti di competenza.
2. Il Comitato Studentesco ha principalmente una funzione consultiva e propositiva per le questioni che riguardano la comunità studentesca e su questo potrà deliberare.

3. Il Comitato svolge altresì le funzioni e ha le prerogative attribuitegli dall'Art. 4 del D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567 e successive modificazioni e integrazioni (Regolamento per la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche).
4. Al Comitato Studentesco possono essere presentate tutte le questioni relative agli studenti, alla scuola e alle attività scolastiche, affinché possano essere discusse e votate al fine di definire un'opinione maggioritaria degli studenti.

Art. 54 - Assemblee degli Studenti

Le assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore rappresentano un'occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società, in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.

1. Le Assemblee studentesche possono essere di classe o d'Istituto.
2. È consentito lo svolgimento di un'assemblea di classe al mese, nel limite di due ore. L'Assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico né può essere richiesta ai docenti della medesima disciplina.
3. È consentito lo svolgimento di un'Assemblea d'Istituto al mese.
4. Ulteriori assemblee mensili possono svolgersi fuori dell'orario delle lezioni, previa autorizzazione al Dirigente scolastico.
5. Alle Assemblee d'Istituto svolte durante l'orario delle lezioni può essere richiesta la partecipazione di esperti su tematiche sociali, culturali, artistiche e scientifiche, proposte dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Tale partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio d'Istituto.
6. A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, seminari e/o lavori di gruppo.
7. Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni.
8. All'Assemblea di classe o d'Istituto possono assistere, oltre al Dirigente scolastico o a un suo delegato, i docenti.
9. La richiesta di Assemblea di Classe deve essere presentata al Dirigente scolastico con almeno cinque giorni di anticipo, affinché ne conceda l'autorizzazione.
10. L'Assemblea d'Istituto è convocata su richiesta della maggioranza del Comitato Studentesco d'Istituto o su richiesta dei rappresentanti di tutte le classi o del 10% degli studenti, con un preavviso di almeno cinque giorni. La data di convocazione e l'Ordine del Giorno dell'assemblea devono essere preventivamente comunicati al Dirigente scolastico.
11. Il Presidente eletto dall'assemblea garantisce lo svolgimento democratico delle attività da parte dei partecipanti.
12. Il Dirigente scolastico ha potere di intervento nel caso di violazione del Regolamento o, in caso di constatata impossibilità, di ordinato svolgimento dell'assemblea.

Art. 55 - Assemblea dei Genitori

L'assemblea dei genitori è liberamente costituita e autoregolamentata. Per l'autorizzazione, l'Istituto applicherà le norme vigenti in materia.

Art. 56 - Validità delle votazioni

Per la validità di ogni votazione è necessaria la presenza della metà più uno degli aventi diritto. Ogni deliberazione è adottata, in prima convocazione, a maggioranza assoluta dei voti validamente

espressi. Nelle convocazioni successive sarà adottata la maggioranza relativa. In caso di parità prevale il voto del Dirigente scolastico.

Art. 57 - Riunioni degli organi collegiali, delle commissioni, del Comitato di Valutazione e dei gruppi di lavoro con modalità telematica

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, mediante il ricorso alla teleconferenza audio-video (altrimenti detta videoconferenza) delle riunioni: degli Organi Collegiali, delle Commissioni, del Comitato di valutazione e dei Gruppi di Lavoro dell'Istituto di Istruzione Superiore "Mario Rapisardi" di Paternò che, a seguito di specifico atto, decidano di avvalersi di questa modalità, allo scopo di ridurre gli spostamenti dei partecipanti.
2. Per "modalità telematica" si intende la possibilità che uno o più componenti dell'Organo Collegiale, della Commissione o del Gruppo di Lavoro partecipino alla riunione da luoghi diversi dalla sede dell'incontro fissato nella convocazione, avvalendosi di strumenti di teleconferenza, telepresenza o di connessione telematica audio-video a distanza.
3. La riunione in modalità telematica può essere utilizzata dagli organi/organismi collegiali/commissioni/gruppi di lavoro, di cui al comma 1 del presente articolo, per discutere e (quando applicabile) deliberare sulle materie di propria competenza, per le quali non si presuppone la necessità/opportunità di una discussione collegiale svolta in presenza di tutti i componenti.

Requisiti tecnici minimi

1. La partecipazione in modalità telematica alle riunioni di un Organo Collegiale, di una Commissione o di un Gruppo di Lavoro presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a garantire:
 - a) l'identificazione degli intervenuti, mediante riconoscimento audio/video, anche tramite appello nominale in avvio e contrappello in chiusura della riunione;
 - b) la reciproca, biunivoca, adeguata percezione audio-visiva tra tutti i membri;
 - c) la possibilità di partecipare al dibattito in tempo reale e su un piano di perfetta parità, mediante una adeguata conduzione delle riunioni che consenta interventi "a rotazione" e dibattiti dei partecipanti;
 - d) lo scambio di documenti e la visione di atti della riunione (mediante gli stessi strumenti telematici e/o lo scambio di mail e/o documenti su canali precedentemente definiti ed attivati);
 - e) la simultaneità nell'espressione dei voti, in caso di ricorso alla votazione per le decisioni da prendere;
 - f) la riservatezza della seduta, la sicurezza dei dati e delle informazioni (audio-video e testo) e, ove prevista, la segretezza dei loro contenuti.
2. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo idoneo allo scopo e alla durata prevista della riunione telematica, purché le strumentazioni e gli accorgimenti tecnici adottati siano disponibili e garantiscano il rispetto dei requisiti di cui al presente Regolamento.
3. La verifica dei predetti requisiti avviene sotto la responsabilità di chi presiede o indice la riunione con l'eventuale supporto del segretario che verbalizza, ove previsto.
4. La convocazione, che sarà trasmessa con le medesime modalità previste per gli incontri in presenza, dovrà contenere le modalità della riunione (giorno, ora, durata della riunione e piattaforma tecnologica utilizzata e le indicazioni per l'accesso), oltre all'ordine del giorno e alla eventuale documentazione necessaria per consentire ai partecipanti la massima informazione sui temi che saranno trattati.

Svolgimento delle sedute

Per la validità dell'adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria.

Votazione

Ogni partecipante alla seduta a distanza esprimerà il proprio voto (favorevole, contrario, astenuto) con gli strumenti di voto telematico consentiti dalla piattaforma utilizzata garantendo la trasparenza della votazione a tutti i partecipanti o, in alternativa, con chiamata nominale e verbalmente.

PARTE 7^ - NORME FINALI

Art. 58 – Orario di lavoro personale ATA

In merito al Regolamento che disciplina le modalità di gestione delle politiche dell'orario di lavoro e di servizio del personale non docente si rimanda all'**Allegato 15**.

Art. 59 – Norme di attuazione

Il presente regolamento di Istituto redatto dalla commissione paritetica espressamente individuata dal Dirigente Scolastico, comprensivo di tutte le norme che disciplinano la vita all'interno dell'I.I.S. "M. Rapisardi", dopo l'approvazione del Collegio dei docenti sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio di Istituto ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito web dell'Istituto.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Regolamento di Istituto i seguenti documenti:

- **ALLEGATI:**

ALLEGATO 1 - Regolamento Biblioteca scolastica

ALLEGATO 2 - Regolamento libri in comodato d'uso

ALLEGATO 3 - Regolamento utilizzo palestre

ALLEGATO 4 - Regolamento laboratori

ALLEGATO 5 - Regolamento aula multisensoriale "Snoezelen"

ALLEGATO 6 - Regolamento per l'utilizzo della rete wireless

ALLEGATO 7 - Regolamento utilizzo piattaforma Google Workspace *for education* per scopi didattico-formativi (eLearning)

ALLEGATO 8 - Documento epolicy

ALLEGATO 9 - Divieto di fumo

ALLEGATO 10 - Regolamento visite e viaggi d'istruzione

ALLEGATO 11 - Regolamento Borse di Studio

ALLEGATO 12 - Criteri di assegnazione borsa di studio "Michelangelo Virgillito"

ALLEGATO 13 - Codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo

ALLEGATO 14 - Regolamento Organo di Garanzia

ALLEGATO 15 - Regolamento rilevazione delle presenze del personale non docente

- **PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA**

Il presente Regolamento, comprensivo dei relativi allegati, è stato sottoposto a revisione, in conformità alle più recenti direttive ministeriali, da parte della Commissione Regolamento istituita

ad hoc, ed è stato successivamente approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 33 del 30 ottobre 2025.

La Commissione Regolamento d'Istituto

Il Dirigente Scolastico f.to
Dott.ssa Maria Grazia D'amico